

AVVISO PUBBLICO

Premesso che,

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, reca "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (GU Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 - Suppl. Ordinario n. 16)" ed in particolare, all'art. 78:

- comma 2-sexies che dispone «Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale»;
- comma 2-septies che dispone «La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici»;
- comma 2-octies che dispone «L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma»;
- comma 2-novies che dispone «Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva pre-assuntiva, ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita negli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi i effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati»

CIMALA EBAT BARI

ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE OPERANTE NEI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI E NEI COMUNI ANDRIA, BARLETTA, BISCEGLIE, CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE, SPINAZZOLA E TRANI DELLA PROVINCIA BAT

In ottemperanza a quanto sopra premesso, ai sensi della normativa vigente in materia di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. – intende procedere alla formazione di una lista dei medici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, nonché di strutture che si avvalgano di personale medico munito dei suddetti requisiti, finalizzata all'esperimento della sorveglianza sanitaria delle imprese agricole aventi sede legale nell'area di competenza della CIMALA EBAT in conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 e secondo il Protocollo sanitario previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 che si allega.

Il professionista incaricato, ovvero la struttura sanitaria designata, dovrà provvedere - oltre ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalle norme vigenti - a svolgere l'attività secondo i principi della medicina del lavoro.

Il compenso omnicomprensivo, inclusi gli esami strumentali previsti (elettrocardiogramma e spirometria) e l'utilizzo dei questionari allegati al protocollo d'intesa, per l'incarico in questione è fissato nell'importo massimo di € 45,00 (euro quarantacinque/00) per ogni visita medica, comprensivo di rimborso spese e di IVA come per legge.

Il sanitario dovrà altresì verificare, mediante esibizione della relativa certificazione, l'adempimento da parte di ciascun lavoratore agricolo dell'obbligo di vaccinazione antitetanica prescritto dalla Legge 20 marzo 1968 n. 419 - articolo 1 e, in difetto, non potrà essere eseguita la visita medica.

1. - Requisiti di partecipazione

I requisiti soggettivi di idoneità professionale, afferenti ai singoli professionisti ovvero ai soci e al personale medico di società, non surrogabili, per accedere alla selezione in parola sono:

- essere in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 (specificando di quale titolo o requisito si è in possesso con i relativi dati di conseguimento);
- recapito eletto o da eleggere;
- anzianità di specializzazione di almeno tre anni;
 - Disponibilità di un ambulatorio e/o unità mobile per lo svolgimento delle visite mediche;
 - Svolgimento delle visite mediche entro 48 ore dalla richiesta;

All'istanza, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere allegato il curriculum professionale nel quale dovranno essere espressamente indicati gli incarichi analoghi regolarmente svolti e la disponibilità dell'unità mobile di medicina del lavoro o dell'ambulatorio e/ con indicazione dell'ubicazione.

2. Cause di esclusione

Alla selezione per l'affidamento del presente incarico professionale non possono partecipare, a pena di esclusione, i professionisti e le società che abbiano nella propria compagine o tra i loro collaboratori personale medico che si trovi nelle seguenti condizioni:

- coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
- coloro che siano in conflitto di interessi o che abbiano demeritato nel corso di precedenti incarichi.

3. Finalità della proposta organizzativa

Per quanto riguarda specificamente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali si riprende qui testualmente l'art. 78, comma 2-novies del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L 27/2020), che assorbe l'art. 2, comma 5 del Decreto Interministeriale, 27 Marzo 2013: "Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva pre assuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati."

4. - Documentazione e modalità di selezione

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione allegata, dichiarando, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, i seguenti elementi:

1. dati anagrafici e fiscali;
2. titolo di studio;
3. possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
4. numero e data di iscrizione all'Ordine dei Medici;
5. di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito delle eventuali autorizzazioni da parte del datore di lavoro;
6. sede dell'ambulatorio e/o disponibilità dell'unità mobile della medicina del lavoro dove verranno svolte le visite mediche;
7. di avere eletto o di essere disponibile ad eleggere, in caso di affidamento dell'incarico in oggetto, recapito di ambulatorio del Comune di _____;
8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate al punto 2. - "Cause di esclusione" del presente Avviso;
9. di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
10. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
11. il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 e successive attuazioni e modificazioni, per gli adempimenti della presente procedura.

5. - Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, e dovrà essere presentata dal **7 maggio 2026 al 22 maggio 2026** mediante invio tramite PEC all'indirizzo: cimalaeb.bat.bandi@legalmail.it

- Avvertenze:

- Il professionista incaricato, per 18 mesi a decorrere dalla data della firma della convenzione allegata al presente Avviso, dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Al pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo, si procederà, previa acquisizione di regolare fattura a cadenza bimestrale posticipata, corredata da un rendiconto delle prestazioni eseguite.
- L'Ente sarà esentato da qualsiasi aggravio di costi nell'arco della durata del contratto/convenzione.
- Per qualsiasi chiarimento e per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a CIMALA EBAT al seguente numero telefonico 080/5531429 o con e-mail (info@cimala-eb.at)